



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa della senatrice DI GIROLAMO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 2023

Disposizioni concernenti l’assistenza alle vittime di reati commessi in violazione delle norme sulla circolazione stradale e alle vittime di infortuni *in itinere*

ONOREVOLI SENATORI. – Il primo semestre del 2022 è stato caratterizzato da una netta ripresa della mobilità e, come conseguenza, anche dell'incidentalità stradale, dopo gli anni in cui la pandemia ha visto la sua fase più acuta. Secondo le stime preliminari dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nel semestre gennaio-giugno 2022 si registra, rispetto allo stesso periodo del 2021, un aumento del numero di incidenti stradali con lesioni a persone (81.437, pari a +24,7 per cento), dei feriti (108.996, +25,7 per cento) e delle vittime entro il trentesimo giorno (1.450, +15,3 per cento). Come atteso, l'incidentalità stradale risulta in crescita anche rispetto al primo semestre 2020 (incidenti +64,3 per cento, feriti +63,0 per cento, vittime +43,2 per cento).

Il 2022 ha visto aumentare sia il numero degli incidenti stradali, sia quello delle vittime. Dai dati della Polizia stradale emerge che, a fronte di un incremento dell'incidentalità complessiva del 7,1 per cento (70.554 contro i 65.852 del 2021), gli incidenti con

lesioni, 28.914, e le persone ferite, 42.300, sono cresciuti del 8,4 per cento e del 10,6 per cento.

A fronte della situazione sopra descritta, il presente disegno di legge ha l'obiettivo di assicurare e incentivare il sistema di tutela per le vittime dei reati commessi in violazione delle norme sulla circolazione stradale, comprese le vittime di infortuni *in itinere* (tragitto casa-lavoro e viceversa).

L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione del presente disegno di legge.

L'articolo 2 elenca le finalità della proposta, affidando allo Stato, tra le altre cose, il coordinamento tra le associazioni di volontariato coinvolte, i servizi pubblici e gli enti locali, nonché il monitoraggio sull'effettiva applicazione delle norme in materia di gratuito patrocinio.

L'articolo 3 riconosce agli enti locali la possibilità di istituire le cosiddette « case di mutuo aiuto ».

L'articolo 4 reca la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle vittime di reati commessi in violazione delle norme del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e alle vittime di infortuni *in itinere*, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38. Ai fini della presente legge, sono vittime dei reati di cui al primo periodo, la persona offesa, deceduta o resa invalida in conseguenza del reato, i suoi prossimi congiunti, coloro che sono legati alla persona offesa dal vincolo dell'adozione, nonché chi convive stabilmente con essa.

Art. 2.

(Finalità)

1. Lo Stato promuove, organizza e garantisce l'assistenza alle vittime dei reati di cui all'articolo 1, fornendo loro il necessario sostegno psicologico, morale, socio-sanitario e legale. A tali fini impiega personale specializzato, formato allo scopo, anche appartenente alle Forze di polizia od operante nei settori della giustizia, dell'istruzione, dell'informazione e della formazione.

2. Lo Stato:

a) provvede al coordinamento delle organizzazioni di volontariato, operanti nel campo dell'assistenza alle vittime dei reati di cui all'articolo 1, con i servizi pubblici del settore nonché con gli enti locali interessati, promuovendo e organizzando presidi e

servizi di assistenza per le vittime dei reati di cui all'articolo 1;

b) assicura l'assistenza legale delle vittime dei reati di cui all'articolo 1, monitorando e vigilando sull'effettiva applicazione della disciplina sul gratuito patrocinio, di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Art. 3.

(Istituzione delle « case di mutuo aiuto »)

1. Agli enti locali è riconosciuta la facoltà di istituire nei propri territori strutture riservate alle vittime dei reati di cui all'articolo 1, cosiddette « case di mutuo aiuto ».

2. Le strutture di cui al comma 1 sono presenti in ciascun territorio di competenza, con il compito di:

a) coordinare le attività delle istituzioni pubbliche e private esistenti e operanti nel campo dell'assistenza alle vittime dei reati di cui all'articolo 1;

b) fornire adeguata informazione sui diritti delle vittime dei reati di cui all'articolo 1 in ordine all'assistenza socio-sanitaria e all'assistenza legale, nonché in attuazione delle norme in materia di gratuito patrocinio di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b);

c) organizzare le azioni di informazione e di coordinamento con il sistema formativo, informativo e scolastico atte a promuovere una cultura della prevenzione degli incidenti stradali e degli infortuni *in itinere*;

d) favorire momenti di incontro e di confronto tra le vittime dei reati di cui al comma 1, i familiari delle vittime stesse, le organizzazioni rappresentative di esse e i gruppi di auto mutuo aiuto.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sul contributo previsto dall'articolo 334, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

€ 1,00